




COMUNE DI MONTEPRANDONE
IV Settore Urbanistica – Ambiente
Servizio Ambiente

**Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio
di stazioni base per telefonia mobile e per la
minimizzazione dell'esposizione ai campi
elettromagnetici**



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

Indice

Art. 1 – FONTI NORMATIVE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 – FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

Art. 3 – DEFINIZIONI

Art. 4 – CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 5 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 6 – INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 7 - PIANI DI RETE E PROGRAMMI DI SVILUPPO

Art. 8 – CATASTO DEGLI IMPIANTI

Art. 9 – PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 10 – DOCUMENTAZIONE TECNICA

Art. 11 – RISANAMENTO E RILOCALIZZAZIONE IMPIANTI

Art. 12 – IMPIANTI PROVVISORI

Art. 13 – DICHIARAZIONE DI POST-ATTIVAZIONE E UTILIZZO DELLA POTENZA

Art. 14 – RESPONSABILITA' E INADEMPIENZE

Art. 15 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 16 – SANZIONI

Art. 1 - FONTI NORMATIVE ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24/2005 ed è redatto ai sensi:

- dell'art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" di seguito "Legge Quadro;
- del D.P.C.M. 08 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità" per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" di seguito "Decreto Attuativo";
- del D.Lgs. 01 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" di seguito "Codice";
- delle Linee guida applicative del Decreto 10 settembre 1998 n° 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana " del settembre 1999;
- della L.R. Marche n. 12 del 30/03/2017;

al fine di disciplinare le procedure per l'esecuzione di interventi relativi all'installazione, la modifica ed in generale la gestione di tutti gli impianti radioelettrici compresi gli impianti radiotelevisivi e per telefonia cellulare operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz di seguito denominati "impianti"; le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale ivi compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

In ogni caso, nel rispetto del principio di precauzione sancito dal Trattato istitutivo dell'Unione europea, la realizzazione degli impianti radioelettrici disciplinati da questa legge e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono con l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

In riferimento alle Forze armate e alle Forze di polizia, tenuto conto delle particolari esigenze del servizio espletato, si applica la norma speciale ad essere riservata.

L'installazione, il trasferimento e la modifica degli impianti di cui sopra è soggetto alle procedure abilitative stabilite dagli articoli 86 e seguenti del D.Lgs. n. 259 del 2003 e ss.mm.ii., nonché alla procedura semplificata di cui all'art. 35, commi 4 e 4-bis della Legge n. 111 del 2011 e ss.mm.ii.

La riconfigurazione di impianti per sistemi radioelettrici è consentita nelle zone del territorio comunale, non rientranti tra quelle oggetto di esclusione di cui al successivo articolo 5, dando la priorità alle aree in cui sono già presenti altri impianti, così come individuate nell'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Gli impianti, non essendo equiparabili alle costruzioni in senso stretto, non sono soggetti al rispetto dell'indice di piano regolatore relativo alle distanze da confini e da altri fabbricati previsto per le varie zone di piano; tuttavia, sono comunque soggetti al rispetto delle distanze disciplinate degli artt. 873 e 877 del Codice Civile.

Nell'installazione degli impianti dovranno essere in ogni caso osservate tutte le disposizioni contenute in fonti normative di grado superiore a quelle di cui al presente regolamento, con particolare riferimento a quelle che dovessero essere emanate in tempi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 2 - FINALITA' E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

L'installazione di tutti gli impianti sorgenti di radiazione elettromagnetica può essere autorizzata purché siano rispettate le esigenze di tutela della salute pubblica, ambientale e paesaggistica, oltre che la vigente normativa statale e regionale.

Con il presente regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art. 1 il Comune persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti anche al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; a tale scopo il Comune promuove l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o, quantomeno, all'interno di siti comuni, ove tecnicamente possibile;
- b) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- c) dotarsi delle procedure amministrative per la presentazione delle istanze da parte dei gestori

finalizzate al rilascio delle autorizzazioni, ove previste per legge, alla installazione di nuovi impianti ed alla modifica anche solo radioelettrica di impianti esistenti e già in possesso di autorizzazione;

- d) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Legge Quadro e relativi Decreti di attuazione, nonché della normativa Regionale applicabile in quanto espressamente indicata nella legislazione quadro nazionale. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- e) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- f) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante gli idonei canali di comunicazione e alla promozione di incontri, seminari, convegni e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e con esperti del settore;
- g) garantire il rispetto dei criteri stabiliti per l'attuazione delle azioni di risanamento.

Art. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nell'art. 3, comma 1, Legge n. 36 del 2001, come segue:

- a) **esposizione**: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) **limite di esposizione**: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge n. 36/2001;
- c) **valore di attenzione**: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della legge n. 36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
- d) **obiettivi di qualità** sono:
 - 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8 della legge n. 36/2001;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge n. 36/2001 ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- e) **elettrodotto**: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- f) **esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici**: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- g) **esposizione della popolazione**: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- h) **stazioni e sistemi o impianti radioelettrici**: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- i) **impianto per telefonia mobile**: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- j) **impianto fisso per radiodiffusione**: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
- k) **soggetto avente titolo**: il concessionario, il licenziatario o altro soggetto autorizzato all'uso delle frequenze;
- l) **azioni di risanamento**: sono disposte dal Comune, previo parere dell'ARPAM, ai fini dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente, stabilendo tempi e modalità di attuazione; le stesse sono attuate a cura e spese dei titolari;

- m) **piani di rete e programmi di sviluppo:** vengono trasmessi al Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, dai gestori e titolari degli impianti radioelettrici oggetto della presente disciplina, essi individuano gli impianti radioelettrici esistenti, propongono le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le modifiche di quelli esistenti, in conformità con quanto stabilito con il presente Regolamento
- n) **ufficio Comunale competente:** Settore IV – Ufficio Urbanistica – Ufficio Ambiente;

Art. 4 CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

I criteri da seguire, in ordine di priorità, per la localizzazione di nuovi impianti radioelettrici, sono i seguenti:

- ❑ Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico;
- ❑ Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
- ❑ Aree di rispetto cimiteriale;
- ❑ Altre aree solo se tutte le precedenti localizzazioni sono tecnicamente non compatibili e con i seguenti vincoli: adeguata distanza da scuole, ospedali, asili, case di cura, aree verdi attrezzate, aree destinate all'infanzia, aree di particolare densità abitativa in misura sufficiente a garantire che nei recettori sensibili il campo elettromagnetico rimanga il più vicino possibile ai valori di fondo e comunque al di sotto degli obiettivi di qualità di cui all'art. 4 comma 1 del Decreto Attuativo.

Gli impianti radioelettrici devono, di norma, essere collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o su immobili di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.

I proventi derivanti dai canoni di locazione andranno a costituire un apposito capitolo di bilancio vincolato alla tutela ambientale

Al fine di limitare il numero degli impianti sul territorio comunale e di conseguenza l'impatto ambientale degli stessi, deve essere ottimizzato l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti e le misure atte alla limitazione degli accessi anche riducendo il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura radio delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla vigente normativa.

Compatibilmente con le strutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni degli impianti opportunamente mimetizzati e/o mascherati che utilizzino pali o tralicci esistenti.

Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:

- a) privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
- b) evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili;
- c) integrare la nuova installazione con interventi di miglioramento mediante l'inserimento di schermi naturali costituiti da alberature e piantumazioni ai fini di un corretto inserimento ambientale e morfologico.

Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo devono essere preferite installazioni di più impianti di gestori diversi sulla stessa struttura (co-ubicazione).

Nella condivisione degli impianti i gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare sempre nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dalla Legge Quadro e relativi Decreti di attuazione.

Art. 5 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

In applicazione di quanto disposto dall'art. 10, L.R. Marche n. 12 del 2017, è stabilito il divieto dell'installazione degli impianti disciplinati da questo Regolamento:

- a) sugli immobili assoggettati alla disciplina di cui alla Parte II e Parte III del D.Lgs. 22 gennaio n. 42 e ss.mm.ii., in assenza del relativo provvedimento autorizzativo e/o nulla-osta, è fatto salvo quanto previsto al punto A.24 dell'Allegato A al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31;
- b) su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi, e loro relative pertinenze; sono fatti salvi gli impianti diversi da quelli per emittenza radiofonica e televisiva negli impianti sportivi e nei parcheggi degli ospedali qualora il centro elettrico sia almeno 15 metri più alto del piano di calpestio più elevato entro un raggio di 100 metri in pianta;
- c) la localizzazione di impianti per emittenza radiofonica e televisiva sugli edifici destinati a permanenze di persone non inferiore a quattro ore;

I divieti di installazione di cui sopra non riguardano gli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e per gli impianti delle Pubbliche Amministrazioni dedicati ad emergenze sanitarie e di Protezione Civile.

Art. 6- INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

La localizzazione degli impianti esistenti è riportata nell'allegato A "Mappa impianti esistenti".

Con apposita cartografia da approvarsi, entro 12 mesi dall'approvazione del presente regolamento, si procederà alla individuazione delle aree idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, della legge regionale 12/2017.

La cartografia farà parte integrante del catasto comunale degli impianti radioelettrici di cui al successivo articolo 8.

Art. 7 - PIANI DI RETE E PROGRAMMI DI SVILUPPO

I gestori ed i titolari di impianti disciplinati da questo regolamento trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, all'Amministrazione i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale o intercomunale; la trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendono apportare modifiche ai piani e programmi relativi all'anno precedente.

I piani di rete ed i programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti radioelettrici esistenti, propongono le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le modifiche di quelli esistenti.

Questa Amministrazione, sulla base delle informazioni contenute nei piani di rete e nei programmi di sviluppo, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici.

La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione indispensabile per l'installazione di nuovi impianti disciplinati da questa legge e per la realizzazione di modifiche diverse da quelle di cui all'articolo 87 ter del D.Lgs. 259/2003, tranne casi di delocalizzazione di impianti in siti ove ne esistono altri e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata.

Art. 8 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

I gestori degli impianti radioelettrici preesistenti alla data del 21/04/2017, trasmettono al Comune e all'ARPAM i dati tecnici e localizzativi degli impianti, fornendo le indicazioni contenute nel Modello B dell'Allegato 13 del D.lgs. n. 259 del 2003 e ss.mm.ii., ai fini dell'aggiornamento del Catasto regionale di cui all'articolo 9 della L.R. Marche n. 12 del 2017.

Art. 9 – PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI

L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 86 e seguenti del D.lgs. 259/2003, nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4 bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 160 del 2010 e dal D.Lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.ii., le procedure inerenti gli impianti disciplinati dal presente regolamento, dovranno essere telematiche ed avviate esclusivamente mediante ricorso allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).

Fermo restando il parere tecnico radioprotezionistico dell'ARPAM, ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente locale competente per le procedure abilitative.

Il titolo abilitativo si forma nell'ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale.

Per gli impianti soggetti alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, commi 4 e 4 bis, del d.l. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, il Comune può adottare provvedimenti di modifica e delocalizzazione dei medesimi, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative, senza pregiudicare la funzionalità delle reti di radiotelecomunicazioni.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 36/2001, i gestori degli impianti di cui alle lettere h) ed l) del comma 1 dell'articolo 3 della legge medesima, a qualunque titolo legittimati, provvedono ad applicare entro novanta giorni dall'installazione o modifica dei medesimi, in luogo accessibile e visibile, un cartello informativo; esso contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.

In ogni caso, per ogni installazione, va verificata la rispondenza alle norme in materia di impatto acustico ex Legge n. 447 del 1995, inoltre, per ogni tipologia di intervento va verificata l'applicabilità delle Norme Tecniche sulle Costruzioni in zona sismica di cui al D.M. 17 gennaio 2018 e L.R. Marche n. 1 del 2018.

Essendo gli impianti per le infrastrutture di reti pubbliche comunicazione elettronica assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, di cui all'art. 16 del D.P.R. 380/2001, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs n. 259/2003, sono escluse dalla disciplina del presente regolamento eventuali localizzazioni di impianti sperimentali e/o di nuove tecnologie che dovranno formare oggetto di specifici provvedimenti autorizzatori e regolamentari.

Art. 10 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

Ai fini dell'installazione di un nuovo impianto radioelettrico o per qualunque modifica dei parametri costruttivi degli stessi, il soggetto richiedente deve presentare al Comune, oltre ad apposita istanza o SCIA da redigere su apposito modello conforme agli stampati in Allegato:

- a) Relazione di valutazione preventiva dei livelli di campo elettromagnetico (A.I.E. Analisi di Impatto Elettromagnetico), secondo quanto disposto dalla normativa vigente, relativa all'impianto medesimo, sulla scorta di una dichiarazione di responsabilità a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione quanto al rispetto degli obiettivi di qualità di cui al presente regolamento.
- b) Cartografia in scala 1:2.000 e 1:5.000 della zona interessata;
- c) Planimetrie corredate comprese in un raggio massimo di 300 m;
- d) Piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:50 dell'impianto;
- e) Sezione tipo sviluppata per ogni edificio incidente il lobo verticale dell'antenna;
- f) Estratto del Piano Regolatore Generale (PRG) vigente dell'area interessata;
- g) Estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
- h) Autocertificazione del tecnico progettista relativa al rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro;
- i) documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, Legge n. 447 del 1995, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 227 del 2011;
- j) documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche ai sensi della Legge n. 13 del 1989 e del relativo D.M. n. 236 del 1989;
- k) deposito del progetto ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R. Marche n. 1 del 2018;
- l) Autodichiarazione/i del/i tecnico abilitato con l'indicazione dell'iscrizione ad albo professionale;
- m) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi con e senza inserimento fotografico delle opere progettate (rendering), compresa una panoramica dal sito, con partenza da Nord e rotazione in senso orario di 360°, con superamento del punto di partenza, e con annotazioni indicanti punti particolari e comunque i quattro punti cardinali.
- n) Misure per rendere l'impianto inaccessibile ai non addetti ai lavori.
- o) Contratto di locazione o titolo di proprietà completo dei relativi allegati

La documentazione dovrà essere redatta e firmata in formato digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005.

ART. 11- RISANAMENTO E RILOCALIZZAZIONE IMPIANTI

A seguito delle verifiche effettuate dall'ARPAM, il Comune in caso di superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, L.R. Marche n. 12 del 2017, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dalla normativa statale vigente in materia

Le azioni di risanamento:

- a) sono disposte dal Comune previo parere dell'ARPAM, entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione;
- b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;
- c) sono attuate a cura e spese dei titolari.

Qualora le azioni di risanamento non possono garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, il Comune provvede alla delocalizzazione degli impianti con oneri a carico dei titolari dei medesimi.

Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un Comune diverso da quello attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i Comuni interessati.

ART. 12 – IMPIANTI PROVVISORI

Nel rispetto dei criteri localizzativi, in caso di comprovate e documentate esigenze, è consentita l'installazione di impianti provvisori in deroga alla disciplina di cui al presente Regolamento per la durata massima di sessanta giorni; l'ARPAM esprime il proprio parere entro dieci giorni dalla richiesta.

E' consentita, su richiesta, una proroga del termine di durata dell'impianto per ulteriori trenta giorni, al termine della quale il gestore è tenuto a rimuovere l'impianto.

ART. 13 – DICHIARAZIONE DI POST-ATTIVAZIONE E UTILIZZO DELLA POTENZA

Per ciascun impianto legittimato secondo le modalità di cui al presente Regolamento, il gestore fornisce, entro 15 (quindici) giorni dall'attivazione del medesimo, apposita comunicazione di entrata in esercizio al Comune e all'ARPAM, con l'indicazione dei sistemi effettivamente attivati.

L'ARPAM provvede all'esecuzione delle verifiche di competenza secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5, L.R. Marche n. 12 del 2017 e ss.mm.ii..

Nell'ipotesi in cui nella comunicazione di cui al comma 1 venga dichiarato l'utilizzo di una potenza inferiore rispetto a quella autorizzata, il gestore, entro i dodici mesi successivi alla comunicazione, può aumentare detta potenza sino al limite massimo autorizzato, previa ulteriore comunicazione; decorso tale termine in assenza della ulteriore comunicazione, l'impianto è autorizzato per la potenza inferiore dichiarata ai sensi del comma 1.

ART. 14- RESPONSABILITÀ E INADEMPIENZE

Gli obblighi derivanti dall'osservanza al presente Regolamento sono a carico dei responsabili tecnici dei singoli impianti o/e dei proprietari degli stessi.

Ogni gestore dovrà dotarsi di apposita Assicurazione R.C. contro danni alle persone ed alle cose, con un massimale di almeno € 1.500.000 annuale, rinnovabile fino alla disattivazione dell'impianto da consegnarsi, in copia, al Comune all'atto della presentazione della documentazione di cui all'art. 12; tale assicurazione non esclude la responsabilità dei gestori per danni causati dalla gestione degli impianti per importi ulteriori o emersi successivamente al sopraindicato termine di un anno.

Nel caso di accertamento di installazioni o di condizioni di esercizio non conformi alle norme del presente regolamento, si provvederà alla disattivazione dell'impianto con spese a carico del proprietario o del titolare, all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 16 dandone comunicazione alle Autorità competenti.

L'impianto potrà essere riattivato solo a seguito di regolarizzazione accertata dalla Autorità di controllo, con le procedure previste dal presente Regolamento.

ART. 15 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Il Comune esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione di questo Regolamento, con il supporto tecnico dell'ARPAM, anche su richiesta dell'ARPAM medesima secondo le modalità contenute nell'articolo 14 della legge 36/2001.

ART. 16 – SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica di un impianto radioelettrico in assenza del titolo legittimante prescritto comporta, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8 mila euro a 80 mila euro, la rimozione del medesimo impianto con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, della legge 36/2001, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo legittimante è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila euro a 50 mila euro.

L'omessa trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.

L'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 12 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3 mila euro a 30 mila euro.

Il mancato invio della documentazione di cui all'articolo 15 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila euro a 20 mila euro.

Salvo che il fatto costituisca reato, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti da questa legge ovvero il mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 14 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 36/2001, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del d.l. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 221/2012.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste da questa legge non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Per quanto non previsto, si applica la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

Il Comune invia entro il 31 marzo di ogni anno alla struttura regionale competente una relazione sull'esito dei procedimenti sanzionatori attivati.